CAMERA DI COMMERCIO
MODENA

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA E LORO SOCIETA' DI SERVIZI
PER LA PROMOZIONE DELL'EXPORT DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MODENA
ANNO 2026

Art. 1 - FINALITA'

La Camera di Commercio di Modena, nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende promuovere l'export delle imprese della provincia di Modena, contribuendo alle spese relative ad interventi realizzati dalle Associazioni territoriali di categoria e dalle loro società di servizi, per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla promozione delle imprese modenesi sui mercati internazionali.

Sono ammissibili al contributo camerale i progetti che coinvolgano almeno otto imprese della provincia di Modena, finalizzati ad accrescere la conoscenza delle stesse imprese sui mercati esteri con maggiori opportunità, quali: iniziative di assessment e orientamento, organizzazione di servizi di accompagnamento all'estero, partecipazione fiere all'estero, ricerche di clienti e fornitori all'estero, organizzazione di delegazione di operatori esteri sul territorio.
I progetti presentati per l'ammissione a contributo possono prevedere la realizzazione di più iniziative.

Art. 2 - DESTINATARI

Possono presentare domanda di contributo le organizzazioni imprenditoriali che possiedono i requisiti prescritti dal D.M. 4/08/2011 n. 156 per partecipare alla designazione dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Modena e le società di servizi da esse controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, operanti a favore delle imprese della provincia di Modena.

Saranno esclusi dall'ammissione ovvero dalla liquidazione del contributo i soggetti che:
1. non risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti (il DURC verrà richiesto sia in fase di istruttoria che in fase di rendicontazione);
2. non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese della CCIAA, qualora tenuti, ivi compreso il diritto annuale, che deve essere interamente versato (ad eccezione dei casi di omesso/incompleto versamento oggetto di possibile ravvedimento operoso ai sensi del art. 13 D. Lgs. 472/97);
3. abbiano protesti a loro carico;
4. si trovino in stato di liquidazione (anche volontaria), di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione giudiziale, abbiano presentato domanda di concordato o si trovino in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
5. abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Modena, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135[1];

[1] *Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

6. abbiano subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
7. abbiano legali rappresentanti o amministratori che hanno subito condanna, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
8. non siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
9. qualora tenuti a norma dell'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 (recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), non abbiano stipulato il relativo contratto assicurativo a copertura dei danni (causati da calamità naturali ed eventi catastrofali) ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile - come anche chiarito dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 155/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2024), l'oggetto della copertura assicurativa riguarda le seguenti immobilizzazioni materiali:
   - terreni e fabbricati;
   - impianti e macchinari;
   - attrezzature industriali e commerciali.

   Sono esclusi dall'obbligo assicurativo di cui sopra gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. (come previsto dall'art. 1, co.1, lett. a) del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Art. 3 - REGIME D'AIUTO

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative sostenute dalla Camera di Commercio e pertanto:

A. ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
B. ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, indicativamente superiore ad euro 500,00, il soggetto attuatore dell'iniziativa fornirà in sede di rendicontazione i riferimenti delle imprese coinvolte, individuando la quota parte figurativa del contributo camerale di cui ciascuna impresa ha indirettamente beneficiato; il contributo si intenderà concesso in regime *de minimis*[2] alle imprese coinvolte, ai sensi del Regolamento UE n. 2831 della Commissione del 13/12/2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore e l'ente camerale procederà alle relative

[2] *In base al Regolamento 2831/2023 l'importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad un'impresa "unica" non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.*
Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

dichiarazioni sul Registro Nazionale di Aiuti di Stato; i beneficiari indiretti dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale camerale, pena la riduzione del contributo al soggetto attuatore in caso di mancata completa regolarizzazione;

C. ove l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto, anche in termini di maggiore visibilità, per il soggetto che percepisce il contributo si procederà ad imputare il contributo in regime *de minimis*[2] a tale soggetto, ai sensi del Regolamento UE n. 2831 della Commissione del 13/12/2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore e l'ente camerale procederà alle relative dichiarazioni sul Registro Nazionale di Aiuti di Stato.

L'aiuto concesso **non è cumulabile** con altri interventi agevolativi aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 4 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO CAMERALE

Le risorse finanziarie disponibili per l'iniziativa ammontano ad **euro 30.000,00**.

Ogni soggetto richiedente può realizzare un progetto ed ottenere un contributo pari al **50%** dei costi ammessi, fino ad un contributo massimo di **euro 30.000,00**, con ripartizione proporzionale delle risorse in caso di superamento delle risorse disponibili.

È previsto un importo minimo di spesa pari ad **euro 10.000,00**.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tranne i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - SPESE AMMISSIBILI

Ai fini della classificazione delle spese per le iniziative a sostegno dell'export delle imprese si fa riferimento alle seguenti definizioni:

spese ammissibili: spese sulle quali viene riconosciuto e calcolato il contributo della Camera di Commercio;
spese non ammissibili (ma inerenti il progetto promozionale): non danno luogo ad alcun contributo camerale. A livello operativo, se rendicontate, vanno a diminuire le entrate dichiarate dagli enti/organizzazioni;
spese non inerenti: spese che non sono considerate pertinenti con l'iniziativa finanziata e non hanno alcun peso nella determinazione della somma da erogare.

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute a partire **dal 1/1/2026 fino al 31/12/2026**.

Si precisa inoltre che:

A) Sono ammissibili le spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale e oneri di carattere generale, quali ad esempio carta e altri materiali di consumo, telefonate, noleggi di attrezzature ecc.), sostenute dal soggetto attuatore e destinate alla realizzazione del progetto, nel limite del 10% degli altri costi ammissibili. Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti. In caso di controllo a campione verrà chiesto di produrre copia dei giustificativi di tali spese.

B) Sono ammissibili i costi per contratti di collaborazione coerenti con la normativa vigente, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera di Commercio e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del

progetto. In mancanza di contratto specifico questi costi sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 10% degli altri costi ammissibili di cui al punto A). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.

C) Le prestazioni fatturate da soggetti esterni per l'organizzazione generale o consulenza di tutte o alcune delle fasi dei progetti approvati sono ammissibili solo se accompagnate in sede di rendicontazione da contratto stipulato fra il soggetto beneficiario del contributo camerale e chi fornisce le prestazioni suddette da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera di Commercio e non prestazioni generiche svolte nell'interesse del soggetto attuatore. È altresì opportuno che la stessa descrizione in fattura delle prestazioni rese sia sufficientemente dettagliata e chiaramente riconducibile al progetto approvato che gode del contributo camerale. In mancanza di contratto specifico queste spese sono considerate costi di funzionamento e ammesse nel limite del 10% degli altri costi ammissibili di cui al punto A). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.

D) I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione possono essere ammessi a contributo unicamente se espressamente approvati e autorizzati dalla Camera di Commercio con il provvedimento di concessione del contributo, purché coerenti con il progetto. I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, non autorizzati che vengono rendicontati sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 10% degli altri costi ammissibili di cui al punto A), come sopra specificato. Se le spese di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione si riferiscono a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto attuatore, su richiesta del soggetto istante, possono essere autorizzati come ammissibili nel limite massimo di due persone.

I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione riferiti a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto richiedente, oltre alle due persone, sono considerati **spese non ammissibili,** che concorrono però alla diminuzione delle entrate.

E) Sono finanziabili i costi per spostamenti, strettamente necessari per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, effettuati in ambito locale da fornitori, ospiti e beneficiari delle iniziative stesse. Tali costi devono essere riconducibili, da documentazione contabile, a date e luoghi di svolgimento del progetto.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, salvo il caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo IVA senza possibilità di recupero.

Non sono ritenute inerenti, e quindi non hanno alcun peso nella determinazione del contributo da erogare le seguenti spese:
- spese di rappresentanza;
- spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
- irap (imposta regionale attività produttive) sui collaboratori.

Non sono considerate inerenti le spese addebitate da:
- amministratori, sindaci e dipendenti del soggetto richiedente (salva la quota del 10% indicata alla lettera A del presente articolo);
- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti di cui il soggetto richiedente risulti partecipato o partecipante per almeno il 30% di capitale in modo diretto o tramite altra società;

- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti, che risultino essere partecipati in maniera diretta o indiretta per almeno il 30% dai medesimi soggetti che partecipano il soggetto richiedente;
- imprese o altri soggetti giuridici che abbiano in comune uno o più amministratori con il soggetto richiedente, nel caso in cui le spese addebitate da tali soggetti costituiscano oltre il 30% delle spese rendicontate.

Tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo al soggetto richiedente previsto nel progetto.

Art. 6 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta, devono essere inviate **dalle ore 10:00 di lunedì 2 marzo fino alle ore 18:00 di venerdì 20 marzo 2026**, esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante. Le domande sono soggette ad **imposta di bollo di euro 16,00** da assolvere in modo virtuale**.**

L'invio telematico deve avvenire mediante la piattaforma *ReStart* raggiungibile dal link restart.infocamere.it

È esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda.

Sul sito internet camerale www.mo.camcom.it alla voce Promozione – Contributi camerali, saranno pubblicate le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Per partecipare al presente bando occorre inviare:

1) il modello generato dalla piattaforma *Restart* dal titolo "Domanda di contributo", che ha solo una **funzione informatica**;
2) il modello di domanda disponibile sul sito camerale, compilato in tutte le sue parti, che deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante **a pena di esclusione**, e che corrisponde all'**effettiva domanda di contributo**, contenente la descrizione del progetto e tutte le informazioni utili per consentirne la valutazione.

La domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto che realizzerà il progetto, sosterrà le relative spese, presenterà la rendicontazione ed a cui verrà liquidato il contributo.

La Camera di Commercio si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti, che il richiedente dovrà fornire entro massimo 10 giorni, **a pena di esclusione**.

Art. 7 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, verrà adottato l'atto dirigenziale di concessione dei contributi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Saranno escluse le domande spedite prima e dopo il termine previsto dall'art. 6 del presente Bando.

La Camera di Commercio valuterà i progetti proposti ed ammetterà a contributo quelli che rispettano le finalità del bando.

È facoltà della giunta camerale riaprire i termini del bando in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili, prevedendo anche per le associazioni di categoria o loro società di servizi che hanno già presentato domanda la possibilità di integrare i progetti con ulteriori iniziative.

Il risultato sarà comunicato direttamente alla casella PEC indicata sulla domanda entro 30 giorni dall'atto di concessione.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale il richiedente elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale, affinché anche tutte le comunicazioni successive possano essere gestite con modalità telematica.

Art. 8 - RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE SPESE

I progetti cui verrà assegnato un contributo dovranno essere **conclusi entro il 31 dicembre 2026 e rendicontati entro il 29 gennaio 2027**. La pratica di rendicontazione deve essere inviata **esclusivamente in modalità telematica** mediante la piattaforma *ReStart* raggiungibile dal link restart.infocamere.it

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) il modello di richiesta rendicontazione con valenza puramente informatica;
2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante in cui siano indicati il numero delle imprese coinvolte nelle iniziative, le fatture e gli altri documenti contabili riferiti alle attività/investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
3) la copia delle fatture e degli altri documenti di spesa; tali documenti, per essere ammissibili, **dovranno riportare il Codice Unico del Progetto C.U.P.** comunicato al beneficiario dall'ente camerale in sede di concessione del contributo. In caso di fatture emesse prima di tale comunicazione, l'impresa beneficiaria dovrà provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP secondo le modalità fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 438/2020. Al momento della presentazione del consuntivo di spesa i beni/servizi dovranno risultare interamente pagati;
4) la copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba, bonifico, estratto c/c); non saranno ammesse spese effettuate in contanti o tramite assegni;
5) la relazione contenente il dettaglio delle attività/iniziative realizzate con **l'elenco delle imprese coinvolte e dei risultati conseguiti**;
6) eventuali contratti stipulati con collaboratori e/o fornitori;
7) la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

Il mancato rispetto dei termini previsti per la rendicontazione degli investimenti sarà causa di decadenza dal contributo concesso.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne darà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un ulteriore termine di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione della documentazione.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa, a fronte di una rendicontazione inferiore alle spese ritenute ammissibili, l'importo del contributo erogato verrà proporzionalmente ridotto.

La Camera di Commercio di Modena si impegna a liquidare ai beneficiari il contributo spettante entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta.

La Camera di Commercio potrà richiedere qualsiasi altra documentazione ritenuta opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applicherà, per quanto non espressamente previsto nel

presente regolamento, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 11 in data 28/06/2017.

In sede di analisi della rendicontazione le entrate verranno considerate per l'importo pari alla differenza tra le entrate totali dichiarate ed i costi rendicontati non ammissibili in base alla regolamentazione camerale. I costi non inerenti non saranno considerati neppure come coperti da altre entrate. I costi ammissibili e quelli non ammissibili (ma inerenti il progetto approvato) saranno quindi valutati, seppur con diverso peso, mentre quelli non inerenti non avranno alcuna rilevanza nella determinazione dei contributi da liquidare.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli altri introiti percepiti dal soggetto attuatore, entrate superiori alla spesa totale ammissibile.

Art. 9 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza totale dal contributo:
a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, di cui all'art. 5;
d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
e) a segnalare tempestivamente, motivando adeguatamente, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, scrivendo all'indirizzo PEC: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Modena.

Art. 10 - CONTROLLI E REVOCHE

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto all'investimento ammesso a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ci si atterrà a quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 9 del 18/05/2020.

In caso di esito negativo dei controlli, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile dell'Area Segreteria Direzionale e Affari Generali.

Art. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dalla CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed

informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma, eventualmente, di comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti all'espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale.

Sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui agli artt. 7, 15-21, 51 del Reg. UE 679/2016.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Modena. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite e-mail dpo@mo.camcom.it

Art. 13 - TRASPARENZA

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.